

Sent. n. 11/2026 pubbl. il 04/03/2026

Cron. n. : 328/2026

Rep. n. 12/2026 del 04/03/2026

Sent. n. 11/2026 pubbl. il 04/03/2026



L.C. 6/2026
L.C. 7/2026

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TRENTO**

nella persona dei signori magistrati

dott. Luciano Spina

Presidente

dott. Benedetto Sieff

Giudice relatore

dott. Jacopo Negro

Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento unitario n. 85 / 2025, e precisamente nel **procedimento di liquidazione controllata del sovraindebitato n. 85-1/ / 2025** instaurato su ricorso di:

ANDREA MANTINI (C.F. MNTNDR81D24D451H),

PALERMO CONSUELO (C.F. PLRCSL81P62C351R)

con l'avv. Marzio Eccli;

DEBITORI

* * *

MOTIVI DELLA DECISIONE

I debitori, tra loro coniugi, hanno chiesto l'apertura della liquidazione controllata in procedura familiare ex art. 66 c.c.i.i., in via subordinata rispetto alle rispettive istanze di esdebitazione ex art. 283 c.c.i.i..

Le suddette istanze di esdebitazione sono state separatamente trattate e rigettate da questo Tribunale, in composizione monocratica, con decreti del 28.11.2025 (pronunciati sub R.G. 6/2025 e 7/2025).



Ciò detto, dagli atti non emerge che i ricorrenti debitori siano assoggettati alla liquidazione giudiziale, alla liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile e da leggi speciali per i casi di crisi o di insolvenza.

Il ricorso risulta corredato della relazione redatta dall'OCC ai sensi dell'art. 269, comma 2, c.c.i.i., nella quale si dà riscontro della completezza e dell'attendibilità della documentazione depositata dai debitori a corredo della domanda, illustrando la situazione economica, patrimoniale e finanziaria dei debitori. La relazione indica le cause dell'indebitamento e la diligenza impiegata dai debitori nell'assumere le obbligazioni e dà riscontro del fatto che è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori, anche mediante l'esercizio di azioni giudiziarie, ai sensi degli artt. 268, comma 3 e 269, comma 2 c.c.i.i..

Dalla suddetta relazione dell'OCC risulta che i debitori versano in uno stato di sovraindebitamento che origina dalla conduzione della loro relazione coniugale.

Compete al giudice delegato stabilire i limiti di cui all'art. 268, comma 4, lett. b), c.c.i.i., occorrendo assicurare un giudizio correlato alla mutevole situazione del debitore rilevata sulla base delle successive acquisizioni dell'organo liquidatore, analogamente a quanto stabilito, in caso di liquidazione giudiziale, dall'art. 146, comma 2, c.c.i.i..

P.Q.M.

Il Tribunale di Trento, nella riportata composizione, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda o eccezione respinta:

dichiara l'apertura della liquidazione controllata dei sovraindebitati ANDREA MANTINI e CONSUELO PALERMO in procedura familiare ex art. 66 c.c.i.i., e conseguentemente:

- a) nomina giudice delegato per la relativa procedura il dott. Benedetto Sieff;
- b) nomina liquidatore l'OCC;



- c) ordina ai debitori il deposito entro sette giorni dell'elenco dei creditori;
- d) assegna ai terzi che vantano diritti sui beni dei debitori e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine di quarantacinque giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 c.c.i.i.;
- e) ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;
- f) autorizza il liquidatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:
- 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
 - 2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
 - 3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127;
 - 4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
 - 5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
- g) dispone l'inserimento della sentenza nel sito internet del Tribunale;
- h) ordina la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti relativamente ai beni immobili e mobili registrati.



Sent. n. 11/2026 pubbl. il 04/03/2026

Cron. n. : 328/2026

Rep. n. 12/2026 del 04/03/2026

Sent. n. 11/2026 pubbl. il 04/03/2026

Trento, 19 febbraio 2026

Il Giudice estensore

Benedetto Sieff

Il Presidente

Luciano Spina

